

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI SCUOLA OSPEDA-	
LIERA gestito dal Ministero dell'Istruzione tramite le singole	
istituzioni scolastiche presso le Aziende Sanitarie/Ospedaliere	
tra	
L'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna rappresentato	
dal Direttore Generale dott. Francesco Feliziani, domiciliato	
ai fini del presente atto presso l'Ufficio medesimo, via Giudi-	
ce Gugliemo n. 46, 09131 Cagliari	
е	
L'ASL n.5 di Oristano, rappresentata dal Direttore Generale	
dott. Angelo Maria Serusi, domiciliato ai fini del presente	
atto presso l'Azienda medesima, Via G. Carducci n.35, 09170	
Oristano, P.IVA 01258180957,	
е	
l'Istituto Comprensivo Oristano 3-4 rappresentato dalla Diri-	
gente scolastica dott.ssa Blanche Marie Rita Sanna in qualità	
di datore di lavoro dei docenti impegnati nella sezione scola-	
stica ospedaliera di ORISTANO	
VISTI	
• gli art. 3 e 34 della Costituzione Italiana e i diritti alla	
salute e all'istruzione costituzionalmente tutelati;	
la "Carta europea dei diritti dei bambini degenti in ospeda-	
le" adottata con la Risoluzione del 13 dicembre 1986;	
• la legge 27 maggio 1991, n.176 recante "Ratifica ed esecu-	
zione della Convenzione sui diritti del fanciullo (New York	
1	



	20 novembre 1989);	
•	la circolare ministeriale del 2 dicembre 1986, n. 345 che	
	ratifica la nascita delle sezioni scolastiche all'interno	
	degli ospedali e che prepara i successivi interventi con i	
	quali viene sancito il carattere "normale" (fatte salve le	
	necessità specifiche) della scuola in ospedale intesa come	
	sezione staccata della scuola del territorio;	
•	la legge n. 59/1997, il decreto del Presidente della Repub-	
	blica n. 233/ 1998, il decreto n. 331/1998 e la legge n.	
	275/ 1999, recanti le norme che regolano l'autonomia delle	
	istituzioni scolastiche e dettano disposizioni per il dimen-	
	sionamento delle istituzioni medesime;	
•	la legge 107/2015 art. 1 commi 180 e 181 - lett. f);	
•	il decreto legislativo 63 del 13 aprile 2017, recante dispo-	
	sizioni volte a garantire l'effettività del diritto allo	
	studio attraverso la definizione delle prestazioni, in rela-	
	zione ai servizi alla persona, con particolare riferimento	
	alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali di cui	
	all'art. 8;	
•	Il decreto ministeriale n. 461 del 6 giugno 2019, relativo	
	all'adozione delle Linee di indirizzo nazionali sulla Scuola	
	in Ospedale e l'Istruzione Domiciliare;	
•	il protocollo di intesa stipulato tra il Ministero	
	dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR - e	
	l'Associazione Ospedali Pediatrici Italiani - AOPI, sotto-	
	2	



	scritto in data 27 febbraio 2018;	
•	il protocollo di intesa stipulato dalla Rete nazionale di	
	scopo delle Scuole polo regionali per la scuola in ospedale	
	e l'istruzione domiciliare con l'Associazione Ospedali Pe-	
	diatrici Italiani - AOPI, sottoscritto in data 4 ottobre	
	2019 e operativo dal 24 giugno 2020;	
•	il documento Verso una scuola che promuove salute, redatto	
	congiuntamente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universi-	
	tà`e della Ricerca e dal Ministero della salute e approvato	
	in Conferenza Stato-Regioni il 17 gennaio 2019;	
•	il protocollo d'intesa per la "Tutela del diritto alla salu-	_
	te, allo studio e all'inclusione", firmato il 20 febbraio	
	2019, tra il Ministro della salute e il Ministro dell'Istru-	
	zione, dell'Università`e della Ricerca	
•	il Manifesto dei principi guida e dei valori di riferimento	
	I diritti dei bambini in ospedale;	
	ATTESO che:	
•	l'attività`didattica, rivolta ai bambini e agli adolescenti	
	ricoverati nelle strutture ospedaliere, o seguiti in regime	_
	di day-hospital o di istruzione domiciliare, riveste un ruo-	
	lo rilevante in quanto garantisce agli stessi il diritto	
	all'istruzione e contribuisce al mantenimento o al recupero	
	del loro equilibrio psico-fisico;	
•	le esperienze in atto hanno dato un contributo decisivo alla	
	prevenzione e al recupero della dispersione scolastica dovu-	
	3	



ta alla malattia e al reinserimento ottimale degli alunni	
nelle classi di appartenenza;	
• i servizi di istruzione ospedaliera e domiciliare, già atti-	
vati per quegli alunni impediti alla frequenza scolastica a	
causa della malattia e sottoposti a cicli di cura periodici,	
e finalizzati ad assicurare il reinserimento dell'alunno	
nella classe di appartenenza, necessitano di potenziamento	
al fine di ottimizzare l'offerta formativa;	
• il coordinamento degli interventi sanitari, sociali e scola-	
stici è necessario per l'integrazione di compiti e di atti-	
vità delle rispettive componenti, al fine di assicurare un	
sistema di presa in carico globale del minorenne;	
è necessario dare seguito alla convenzione per l'attuazione	
del servizio di scuola ospedaliera stipulata tra l'USR per	
la Sardegna, l'ATS Sardegna, l'allora istituzione scolastica	
Istituto Comprensivo n. 4 "Grazia Deledda" di Nuoro, l'allo-	
ra Istituto Comprensivo n.4 di Oristano e l' Istituto Com-	
prensivo" Pietro Allori" di Iglesias (Ca), a partire	
dall'anno scolastico 2021/2022 e sino all'anno scolastico	
2023/2024	
CONSIDERATO che:	
• all'interno dell'ASL n.5 di Oristano Sardegna, nel presidio	
ospedaliero di San Martino è stata istituita n. 1 sezione	
di scuola primaria presso l'Istituto Comprensivo Oristano 3-	
4;	
4	



• la suddetta Istituzione Scolastica svolge le attività didat-	
tiche e organizzative che competono alla stessa, in confor-	
mità`alle norme ed alle disposizioni ministeriali inerenti	
ai servizi di istruzione ospedaliera e domiciliare;	
CONVENGONO QUANTO SEGUE	
Art. 1	
L'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna:	
• individua la Scuola Polo regionale e, in base alle necessità	
del territorio di competenza, promuove gli accordi di pro-	_
gramma interistituzionali necessari ad assicurare il servi-	
zio di Scuola in Ospedale tramite la Sezione Ospedaliera	
funzionante presso l'ASL n.5 di Oristano - ospedale San Mar-	
tino, cui fornisce il supporto in termini organizzativi e di	
risorse di personale docente;	
• costituisce il Comitato Tecnico Regionale, presieduto dal	
Direttore regionale o da suo dirigente delegato, e composto	
dal Dirigente scolastico della scuola polo, dal referente	
dell'USR, dal personale delle scuole ospedaliere presenti	
sul territorio, e da altri soggetti istituzionali responsa-	
bili di promuovere il benessere della persona di minore età	
ricoverata in ospedale o in istruzione domiciliare;	
• assicura, nei limiti delle risorse disponibili, e coordina	
il servizio d'istruzione domiciliare per gli alunni che non	
possono frequentare la scuola per un periodo non inferiore	
ai gg. 30, a causa di gravi patologie il cui decorso compor-	
_	



ti, anche nella fase di degenza e cure domiciliari, necessi-	
tà terapeutiche che, per complessità e durata, non siano	
temporaneamente compatibili con la frequenza scolastica;	
promuove, mediante gli uffici competenti e le attività della	
Scuola Polo, interventi di formazione in servizio per il	
personale docente e momenti di formazione congiunta con gli	
operatori dell'ASL n.5 di Oristano.	
Art. 2	
L'Istituto Comprensivo Oristano 3-4 :	
assicura l'intervento scolastico in orario adeguato alle	
esigenze del minore degente, conformemente alle indica-	
zioni fornite dal piano dell'offerta formativa e dal	
collegio dei docenti in sede di programmazione	
dell'attività didattico - educativa e, comunque, d'inte-	
sa con le competenti autorità sanitarie;	
• promuove incontri di programmazione e di monitoraggio	
con gli altri soggetti istituzionali;	
impegna il personale scolastico assegnato alle sezioni	
ospedaliere, nei limiti delle risorse economiche che le	
scuole stesse possano destinare a tal fine, in attività	
di formazione e aggiornamento utili allo svolgimento	
dell'attività`didattica;	
• promuove d'intesa con l'USR Sardegna forme di collabora-	
zione tra i docenti e gli educatori alle dipendenze	
dell'ente locale eventualmente presenti all'interno	
6	



	dell'ospedale in attività di supporto;	
	assegna alla seziona ospedaliera, nell'ambito dei fondi	
	disponibili e nei limiti consentiti dalle disposizioni	
	vigenti, somme per l'acquisto di sussidi didattici e ma-	
	teriale di consumo;	
	• fornisce all'ASL n.5 di Oristano l'elenco dei docenti	
	della scuola in ospedale prima dell'inizio delle lezioni	
	ai fini assicurativi e per dotare i docenti di cartelli-	
	ni identificativi;	
	• aggiorna i propri DVR con le prescrizioni necessarie	
	alla salvaguardia della sicurezza e salute del persona-	
	le, anche in funzione della peculiarità dello specifico	
	reparto;	
	• fornisce al personale in servizio le indicazioni neces-	
	sarie al fine di prendere visione dei documenti e dei	
	protocolli della sicurezza inerenti alla struttura sani-	
	taria	
	Art. 3	_
:	L'ASL n.5 di Oristano	
	• individua e mette a disposizione, nei limiti degli spazi	
	disponibili, locali idonei per le attività educative, di-	
	dattiche e ludiche previste dal servizio d'istruzione ospe-	
	daliera, definiti e aggiornabili periodicamente a cura del-	
	la direzione sanitaria del Presidio Ospedaliero della ASL	
	n.5 di Oristano;	
l l		İ



mette a disposizione, nei limiti delle dotazioni disponibi-	
li, arredi e attrezzature per le attività didattiche da	
svolgersi anche con supporti telematici in collegamento con	
le scuole esterne e di provenienza sia degli alunni che dei	
docenti, assumendosi, in particolare, l'onere delle spese	
telefoniche e dei canoni relativi al funzionamento di at-	
trezzature per la didattica a distanza per gli alunni ospe-	
dalizzati;	
• garantisce l'estensione della copertura assicurativa RCT	
(Responsabilità Civile verso Terzi) per i danni eventual-	
mente cagionati dal personale docente ai terzi e/o per i	
danni dallo stesso subiti durante lo svolgimento dell'atti-	
vità di docenza all'interno delle strutture ospedaliere.	
Resta inteso che l'istituzione scolastica garantisce al	
personale docente la copertura assicurativa per il rischio	
di infortuni (INAIL) e malattie professionali;	
garantisce il rispetto delle norme di sicurezza e di salute	
dei docenti, in conformità a quanto indicato nel DVR e nel	
DUVRI;	
• nei casi specifici, in accordo con l'istituzione scolasti-	
ca, cura la formazione dei docenti in materia di sicurezza	
in ospedale;	
cura la fornitura di opportuni DPI per i docenti che svol-	
gono l'attività`in ospedale, in accordo con l'istituzione	
scolastica;	
8	



• stabilisce eventuali misure di profilassi a tutela dei do-	
centi;	
• favorisce, compatibilmente con le risorse disponibili,	
l'accesso al personale della sezione di scuola in Ospedale	
ai servizi offerti al personale sanitario dipendente dal	
presidio Ospedaliero San Martino Oristano (mensa, posti	
auto ecc.)	
• favorisce la collaborazione del personale sanitario alla	
formazione/informazione periodica e all'aggiornamento dei	
docenti su tematiche connesse alle attività di Scuola in	
ospedale;	
• favorisce la partecipazione del personale sanitario a mo-	
menti di formazione congiunta;	
• collabora con l'istituzione scolastica nelle azioni di pro-	
grammazione e di monitoraggio delle attività di Scuola in	
ospedale.	_
Art. 4	
È' costituito un Comitato Operativo Misto per l'organizzazione,	
la gestione ed il coordinamento del servizio scolastico, nomi-	
nato congiuntamente dall'Ufficio Scolastico Regionale e	
dall'ASL n.5 di Oristano.	
Il Comitato è costituito da:	
• Il Direttore ASL n. 5 di Oristano/ (o un suo delegato);	
• il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale (o	
un suo delegato);	
9	



• il Referente Regionale USR per la SiO e l'ID;	
• il Dirigente scolastico dell'istituzione scolastica (o un	
suo delegato);	
• un docente;	
• il Coordinatore del Forum Regionale delle Associazioni dei	
Genitori (FoRAGS della Sardegna)	
Il Comitato ha la funzione di consentire lo scambio delle in-	
formazioni e la conoscenza dei bisogni delle parti della pre-	
sente convenzione, nonché dei bambini e adolescenti ricoverati	
o seguiti in day hospital, e di favorire l'individuazione e	
l'adozione degli interventi necessari alla migliore fruizione	
del servizio scolastico da parte dei minorenni ricoverati o se-	
guiti in regime day-hospital o di istruzione domiciliare. Nella	
prima seduta, da convocarsi a cura dell'U.S.R. (Ufficio Scola-	
stico Regionale) non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione	
della presente convenzione, il Comitato individua un Coordina-	
tore, nonché un operatore sanitario che svolga la funzione di	
referente per l'Istituto scolastico e un operatore scolastico	
•	
che svolga la funzione di referente per il Presidio Ospedalie-	
ro. Lo scambio di informazioni Scuola-Ospedale deve comunque	
mantenere caratteristiche di continuità e tempestività in rela-	
zione all'inserimento di nuovo personale scolastico, all'even-	
tuale mutamento delle regole di reparto, ad ogni situazione di	
particolare criticità`organizzativa e /o terapeutica che po-	
trebbe richiedere la ri-definizione di tempi, spazi, atteggia-	
10	



menti, modalità`di intervento.	
Art. 5	
Il Comitato Operativo Misto ha la facoltà di adottare un rego-	
lamento interno di organizzazione che preveda anche criteri ge-	
nerali nei rapporti tra i singoli docenti e i vari operatori	
sanitari, fermo restando che la definizione di dettaglio di	
tali rapporti resta in capo ad accordi tra l'istituzione scola-	
stica e i dirigenti medici dei vari reparti. Esso comunque vie-	
ne convocato dal Coordinatore, di norma, all'inizio e al termi-	
ne di ciascun anno scolastico al fine di: definire gli elementi	
organizzativi di base; permettere lo scambio di informazioni,	
la conoscenza dei bisogni delle parti, la verifica delle espe-	
rienze in atto; coordinare interventi esterni di volontariato e	
di animazione, anche in collaborazione con Associazioni di ge-	
nitori e/o di volontariato operanti presso i reparti.	
Art. 6	
Il personale sanitario e il personale docente rappresentano due	
componenti ugualmente qualificate nei rispettivi settori di	
competenza, tese al raggiungimento del fine comune di armoniz-	
zare il percorso clinico e quello educativo-formativo.	
Il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado dovrà	`
esercitare l'attività didattica nel rispetto delle indicazioni	
ricevute dal personale sanitario, indicazioni volte a tutelare	
la salute dell'allievo degente, preoccupandosi, inoltre, di te-	
nere un comportamento rispettoso della privacy degli alunni ri-	
11	



coverati e astenendosi da interventi che competono al personale	
sanitario.	
Tl managanala samibania a mli amasialiabi samama albushbamba	
Il personale sanitario e gli specialisti saranno altrettanto	
tenuti a rispettare lo svolgimento dell'attività didattica dei	
docenti, nei tempi e nei modi sopra delineati, consapevoli che	
tale attività`è parte integrante, a pieno titolo, del processo	
di cura. Ogni possibile conflitto tra gli interessi rappresen-	
tati dalle istituzioni firmatarie sarà risolto sulla base delle	
esigenze sanitarie espresse dal Dirigente ospedaliero, in ac-	
cordo con il Dirigente scolastico. Tali esigenze dovranno esse-	
re prioritarie rispetto agli altri bisogni.	
Art. 7	
L'ASL n.5 di Oristano e l'Istituto Comprensivo "Oristano 3- 4"	
con sezione ospedaliera (Parti in relazione al presente artico-	
lo), dichiarano di aver provveduto ad assolvere agli obblighi	
di informativa di cui all'art. 13 del Regolamento EU 2016/679	
relativamente ai dati personali trattati ai fini della conclu-	
relativamente ai dati personali trattati ai ilni della conciu-	
sione della presente Convenzione e per gli adempimenti stretta-	
mente connessi alla sua gestione. Le suddette Parti sono, e re-	
ciprocamente si considerano, ciascuna per quanto di propria	
competenza, Titolari autonomi dei trattamenti connessi all'ero-	
gazione delle prestazioni di cui alla Convenzione stessa. In	
quest'ottica, le Parti garantiscono che tutti i dati personali	
saranno fatti oggetto solo dei trattamenti strettamente neces-	
sari all'espletamento delle attività ivi previste, nel più as-	
12	



	soluto rispetto di quanto imposto dalla vigente normativa posta	
	a tutela dei dati personali. Le Parti, a tal proposito, sotto	
	la propria esclusiva responsabilità, confermano di ben conosce-	
	re e applicare il GDPR, il D.lgs. 196/2003 come modificato dal	
	D.Lgs. 101/2018, nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autori-	
	tà`Garante per la protezione dei dati personali rilevante ri-	
	spetto le attività`di cui alla Convenzione. Per tal via, le	
	Parti garantiscono l'adeguatezza delle misure di sicurezza	
	adottate nonché´di avere formato in materia di privacy i propri	
	dipendenti e/o collaboratori e, più`in generale, di puntualmen-	
	te applicare alla propria organizzazione la citata normativa.	
	In particolare, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Compren-	
	sivo Oristano 3-4, con sezione ospedaliera presso il P.O. San	
1	Martino di Oristano, in adempimento della normativa sopra cita-	
	ta, provvede all'individuazione di autorizzati al trattamento,	
	ove non ancora disposto, dei docenti che effettuano le presta-	
	zioni di cui alla Convenzione. Il personale suddetto opera sot-	
	to la diretta autorità del titolare del trattamento, impegnan-	
	dosi a rispettare le disposizioni, linee guida e regolamenti da	
	questi emanati e garantendo che le informazioni e i dati even-	
	tualmente assunti in esecuzione della presente convenzione sia-	
	no utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connes-	
	si agli scopi della stessa.	
	Art. 8	
	ALL. O	
	Il Dirigente scolastico, anche in rete e in collaborazione con	
	13	



la Scuola polo, promuove iniziative formative e di aggiornamen-	
to per gli insegnanti in servizio, autonomamente ovvero in col-	
laborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, l'ASL n.5 di	
Oristano, le Associazioni di volontariato che operano in favore	
delle persone di minore età, impegnandosi a consentire ed age-	
volare la partecipazione del personale docente della Sezione	
Ospedaliera e del personale interessato allo svolgimento dei	
progetti di Istruzione Domiciliare.	
Art. 9	
L'Ufficio Scolastico Regionale, l'ASL n.5 di Oristano, l'Isti-	
tuzione Scolastica con sezione ospedaliera sopra citata promuo-	
ve iniziative di collaborazione con gli Enti Locali competenti	
in materia di educazione e istruzione, aventi come finalità la	
valorizzazione e l'ottimizzazione delle risorse impiegate per	
il funzionamento del servizio scolastico nelle strutture ospe-	
daliere, nell'ottica del complesso dei "servizi alla persona e	
darrere, herr occica der compresso der servizi dira persona e	
alla comunità" (D. Lvo. 31 marzo 1998, n. 112).	
Art. 10	
I docenti devono seguire i percorsi formativi in materia di tu-	
tela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, predisposti	
a cura dell'ASL n.5 di Oristano nel presidio ospedalierio di	
Oristano (Ente Ospitante) presso il quale viene svolta l'atti-	
vità di docenza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.	
Al fine di tutelare la salute e garantire la sicurezza di tutti	
i soggetti considerati nella presente convenzione, l'istituzio-	
14	



ne scolastica provvede a garantire la formazione generica pre-	
vista dalla citata normativa, mentre l' Ente Ospitante, su de-	
lega espressa dalla presente Convenzione, si impegna ad effet-	
tuare attività di formazione sui rischi specifici, di informa-	
zione ed orientamento circa l'ambiente in cui operano i docen-	
ti oltre che in merito alle emergenze ed al sistema di gestione	
della sicurezza interna alle proprie Strutture. L'Ente Ospitan-	
te fornisce, come già specificato, ai docenti adeguati disposi-	
tivi di protezione individuale, per l'accesso ai reparti, così	
come definito nel DUVRI dell'ASL n.5 di Oristano.	
L'Ente Ospitante s'impegna, tramite i propri servizi, a garan-	
tire ai docenti, nello svolgimento delle loro attività di inse-	
gnamento, lo stesso livello di tutela della salute e sicurezza	
dei propri dipendenti ai quali essi sono equiparati per i ri-	
schi professionali (personale sanitario). Il docente deve esse-	
re informato in merito alle misure di profilassi e di medicina	
preventiva obbligatorie per l'accesso ai reparti, come previsto	
dalla policy dell'ASL n.5 di Oristano. Il Docente deve essere	
informato in merito alla obbligatorietà di sottoporsi a visita	
presso il servizio di medicina preventiva. Tale visita è intesa	
a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il	
docente è destinato al fine di valutare la sua idoneità`alla	
mansione specifica in contesto lavorativo peculiare quale quel-	
lo all'interno di un Ospedale pediatrico e comunque a contatto	
con una popolazione considerata iper suscettibile.	
45	



Art 11	
presente Convenzione decorre dall'anno scolastico 2024/2025	
avrá durata quinquennale e quindi fino all'anno scolastico	
28/2029 compreso e potrà essere rinnovata, con formali prov-	
dimenti delle parti, salvo disdetta di una delle parti, da	
municarsi entro sei mesi prima del termine dell'anno scola-	
ico. Entrambe le parti si riservano la facoltà`di recedere	
ticipatamente dalla presente convenzione mediante PEC, con un	
eavviso di 60 giorni.	
Art. 12	
parti firmatarie della presente Convenzione e i relativi or-	
ni concorreranno all'attuazione dell'accordo nel quadro dei	
spettivi ordinamenti e in conformità con essi, così come de-	
niti dalle normative comunitarie, nazionali, regionali e lo-	
li attualmente in vigore o che interverranno nel periodo di	
lidità`dell'accordo stesso.	
111.0. 10	
presente atto, composto da n. 17 pagine, verrà registrato	
lo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi	
ell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131. Lo stesso documento è	
ttoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2	
s, della L. 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 con-	
ertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e	
onferma delle clausole in essa contenute.	
imposta di bollo è assolta in modo virtuale - autorizzazione	
16	
	presente Convenzione decorre dall'anno scolastico 2024/2025 avrà durata quinquennale e quindi fino all'anno scolastico 28/2029 compreso e potrà essere rinnovata, con formali provdimenti delle parti, salvo disdetta di una delle parti, da municarsi entro sei mesi prima del termine dell'anno scola- ico. Entrambe le parti si riservano la facoltà di recedere ticipatamente dalla presente convenzione mediante PEC, con un savviso di 60 giorni. Art. 12 parti firmatarie della presente Convenzione e i relativi orni concorreranno all'attuazione dell'accordo nel quadro dei spettivi ordinamenti e in conformità con essi, così come deniti dalle normative comunitarie, nazionali, regionali e lo- li attualmente in vigore o che interverranno nel periodo di lidità dell'accordo stesso. Art. 13 presente atto, composto da n. 17 pagine, verrà registrato do in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi ll'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131. Lo stesso documento è ttoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 s, della L. 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 contitio in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione enferma delle clausole in essa contenute.



Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Oristano n° 21181	
del 05/05/2022. Ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 26/10/1972, n. 642	
essa è a totale carico dell'ASL n.5 di Oristano.	
Art. 14	
In caso di controversia derivante dall'interpretazione, validi-	
tà`ed esecuzione della presente convenzione, le parti tenteran-	
no la conciliazione in via bonaria.	
Fallito il tentativo bonario di componimento, le parti potranno	
adire l'autorità giudiziaria competente per la definizione del-	
la controversia. In tale caso sarà competente in via esclusiva	
il Foro di Oristano.	
Letto, approvato e sottoscritto	
Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la	
Sardegna dott. Francesco Feliziani	
Il Direttore Generale dell'ASL n.5 di Oristano dott. Angelo Ma-	
ria Serusi	
La Dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo n. 4 di Ori-	
stano dott.ssa Blanche Marie Rita Sanna	
17	